

	SENT. 139/2024 SENT. n. 139/2024	
		
	REPUBBLICA ITALIANA	
	IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO	
	composta dai seguenti magistrati:	
	Rita LORETO Presidente	
	Ida CONTINO Consigliere relatore	
	Roberto RIZZI Consigliere	
	Luisa DE PETRIS Consigliere	
	Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere	
	ha pronunciato la seguente	
	SENTENZA	
	Nel giudizio sull'appello, iscritto al n. 60705 del registro di segreteria	
	proposto da	
	SILVESTRI GIUSEPPE, nato il 04/05/1955 a Pescia (PT),	
	rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Giovannelli del Foro di	
	Pistoia, Pec: avvgiovannigiovannelli@cfnpec.it, unitamente e/o	
	disgiuntamente all'Avv. Giuseppe Ranieri del Foro di Firenze Pec:	
	giuseppe.ranieri@firenze.pecavvocati.it	
	- <u>Appellante</u>	
	nei confronti di:	
	• PROCURA GENERALE presso la Corte dei conti, in persona	
	del Procuratore generale pro-tempore;	
	• PROCURA REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale	
	1	

	SENT. 139/2024	
	per la Regione Toscana della Corte dei conti , in persona del	
	Procuratore regionale pro-tempore.	
	<i>(Appellati)</i>	
	<i>avverso:</i>	
	la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana n.	
	18/2023, depositata il 20 gennaio 2023 e notificata il 13 febbraio 2023.	
	VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.	
	UDITI , nella camera di consiglio del 8 febbraio 2024, svolta con	
	l'assistenza del segretario Dott.ssa Eliana Giorgiantoni, il consigliere	
	relatore Ida Contino, l'avv. Giuseppe Ranieri, difensore dell'appellante	
	e il rappresentante della Procura generale nella persona del V.P.G.	
	dott.ssa Chiara Vetro	
	FATTO	
	1. Con la sentenza indicata in epigrafe, depositata in data 20 gennaio	
	2023 e notificata il 13 febbraio 2023, la Sezione giurisdizionale per la	
	Regione Toscana ha condannato, a titolo di colpa grave, il dott.	
	Silvestri Giuseppe a pagare la somma di € 91.558,47, oltre agli	
	emolumenti accessori e alle spese di giudizio, a titolo di risarcimento	
	del danno in favore dell'Azienda sanitaria toscana USL Nord Ovest e il	
	dott. Stefano Torcigliani al pagamento della somma di €. 274.675,42.	
	La vicenda trae origine dalle gravissime lesioni che la dott.ssa Claudia	
	Gianni (radiologa), il dott. Stefano Torcigliani (primo chirurgo urologo),	
	e il dott. Silvestri Giuseppe (secondo chirurgo urologo) avevano	
	causato al paziente OMISSIS, asportandogli il rene sano in luogo di	
	quello affetto da neoplasia. Nello specifico, la dott.ssa Gianni, nel	
	2	

refertare la tac addomino-pelvica del paziente, indicava erroneamente la lateralità dell'organo affetto dal tumore. Tale errore veniva, tuttavia, reiterato dal dott. Torcigliani e dal dott. Silvestri i quali, prima di procedere all'intervento, omettevano di rivalutare attentamente il dato strumentale e di utilizzare un ureteroscopio flessibile lungo, sicché asportavano il rene destro anziché quello sinistro malato. I tre medici erano stati condannati in sede penale a sei mesi di reclusione, per il delitto di cui agli art. 590 e 583 del c.p. oltreché al risarcimento del danno in solido con l'Azienda sanitaria ASL Toscana Nord Ovest, con la determinazione di una provvisoria pari ad € 600.000,00 in favore del paziente ed € 100.000,00 per i suoi familiari. Nelle more del giudizio, l'Azienda sanitaria, con i mandati di pagamento n. 130 del 27.10.2017 e 25679 del 25 luglio 2019, corrispondeva al OMISSIS e ai suoi congiunti la somma complessiva di € 915.584,47.

Secondo la prospettazione della Procura la vicenda descritta avrebbe dato luogo a una ipotesi di danno indiretto a carico dell'Azienda sanitaria imputabile alla condotta colposa dei tre convenuti con una incidenza causale delle rispettive condotte pari al 40% per la radiologa e per il dott. Torcigliani (primo chirurgo) e al 20% per il dott. Silvestri.

2. La dott.ssa Gianni, costituendosi in giudizio, chiedeva e otteneva il ricorso al rito abbreviato, sicché la sua posizione è stata definita ai sensi dell'art. 130 c.g.c. con la sentenza n. 446/2021 della Sezione giurisdizionale per la regione Toscana mediante il pagamento di € 118.116,95.

3. Con la sentenza gravata, il giudice di primo grado, dopo aver

rigettato le eccezioni pregiudiziali di decadenza e di inammissibilità della domanda formulate dal convenuto Torcigliani, condivideva la prospettazione della Procura su tutti i profili della responsabilità contabile, ritenendo tuttavia una diversa incidenza causale delle singole condotte. Secondo il giudice territoriale, infatti, la catena degli errori era nata dalla macroscopica negligenza del medico radiologo, al quale riteneva di attribuire il 60% della responsabilità. Il restante 40% imputabile ai due chirurghi era stato invece ripartito per il 30% al dott. Torcigliani e per il 10% al dott. Silvestri, tenendo conto della maggiore incidenza causale della condotta e del ruolo apicale del primo rispetto al secondo.

4. Avverso tale sentenza ha proposto appello principale il dott. Silvestri Giuseppe con il patrocinio degli avvocati Giovanni Giovannelli e Giuseppe Ranieri, opponendo le seguenti censure:

4.1 *Erroneità della sentenza nella parte in cui ha accertato la responsabilità del dr. Giuseppe Silvestri senza che il giudice contabile abbia svolto una autonoma valutazione dei fatti.*

Secondo l'appellante, la declaratoria di estinzione del reato per la remissione della querela, disposta con la sentenza della Corte d'appello di Firenze, di fatto, avrebbe impedito il formarsi di un giudicato sull'accertamento della responsabilità degli imputati; sicché il giudice contabile avrebbe dovuto procedere a una autonoma valutazione in ordine ai fatti ascritti ai medici, piuttosto che fondare l'azione erariale sulla statuizione penale.

4.2 *Erroneità della sentenza nella parte in cui non ha escluso la*

responsabilità del Silvestri per insussistenza del nesso causale.

In proposito, è stato evidenziato che il giudice di primo grado aveva accertato la responsabilità amministrativa del Silvestri imputando allo stesso due condotte omissive: a) non aver controllato personalmente le immagini della Tac, disponibili in sala operatoria nel corso dell'intervento chirurgico; b) non aver contestato al dr. Torcigliani, primo chirurgo, che non era corretto procedere all'intervento senza visionare le immagini della Tac e senza effettuare l'indagine strumentale con l'ureteroscopio flessibile lungo.

Riguardo alla prima condotta, il Silvestri ha opposto che la sua posizione di secondo chirurgo nell'ambito dell'equipe medica non gli consentiva di modificare l'indicazione del lato ove effettuare l'intervento chirurgico, essendo tale indicazione riservata al primo chirurgo. Peraltro, l'individuazione del lato dell'intervento era avvenuta prima dell'ingresso del paziente nella sala operatoria, in una fase a cui il Silvestri non aveva partecipato. A ciò ha aggiunto che l'esame radiografico e la refertazione della radiologa erano complete e adeguate sicché non si poteva ravvisare la necessità di sollecitare al capo equipe ulteriori approfondimenti.

Riguardo alla seconda condotta, l'appellante ha escluso l'utilizzabilità dell'ureteroscopio lungo flessibile in quanto non funzionante.

4.3 *Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto congrua la quantificazione del danno liquidato dall'Azienda sanitaria, sebbene detta quantificazione non fosse in linea con le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno biologico; e seppure*

	SENT. 139/2024	
	la liquidazione ai figli fosse stata stabilita in mancanza di qualsiasi	
	prova di danno concreto.	
	4.4 Tutto ciò premesso, l'appellante ha concluso chiedendo la riforma	
	della sentenza di primo grado e il rigetto della domanda risarcitoria	
	proposta dalla Procura regionale nei confronti di Silvestri Giuseppe.	
	5. Avverso la sentenza n. 18/2023 ha proposto appello incidentale il	
	dott. Stefano Torcigliani con il patrocinio degli avvocati Francesco Frati	
	ed Enrico Marzaduri, formulando contestualmente e in via pregiudiziale	
	istanza per la definizione agevolata del giudizio ai sensi dell'art. 130	
	c.g.c.. La sua posizione, pertanto, è stata definita con la sentenza n.	
	390/2023 da questa Sezione giurisdizionale d'appello mediante il	
	pagamento di € 256.363,73 (pari al 70% della pretesa risarcitoria	
	azionata in citazione nei suoi confronti).	
	6. In data 25 gennaio 2024 la Procura generale ha depositato le proprie	
	conclusioni scritte controdeducendo puntualmente a ciascun motivo di	
	gravame e chiedendo il rigetto dell'appello.	
	7. All'odierna udienza le parti hanno insistito per l'accoglimento delle	
	proprie richieste, concludendo come da verbale.	
	DIRITTO	
	I. L'appello in esame mira alla riforma della sentenza n. 18/2023, con	
	la quale la Sezione giurisdizionale per la regione Toscana, per quello	
	che qui rileva, ha condannato l'odierno appellante al pagamento di €	
	91.558,47 in favore dell'Azienda sanitaria Toscana USL Ovest per il	
	danno erariale indiretto ricollegabile alle gravi lesioni cagionate al	
	paziente OMISSIS per l'asportazione del rene destro sano in luogo del	
	6	

rene sinistro affetto da neoplasia. Nei confronti della radiologa dott.ssa Gianni Claudia, che aveva refertato la tac pelvica con un *errore di lato*, era stata accolta la richiesta di definire il procedimento ai sensi dell'art. 130 del c.g.c. sicché la sua posizione è stata definita con la sentenza 446/2021 della Sezione territoriale Toscana mediante il pagamento di € 118.116,95.

II. Si dà atto che, come già innanzi accennato, anche la posizione dell'appellante incidentale, dott. Stefano Torcigliani, è stata definita con la sentenza n.390/2023 resa da questa Sezione giurisdizionale d'appello ai sensi dell'art. 130 c.g.c., mediante il pagamento di € 256.363,73 (pari al 70% della pretesa risarcitoria azionata in citazione nei suoi confronti).

La disamina, pertanto, deve proseguire con esclusivo riferimento alla posizione dell'appellante principale dott. Giuseppe Silvestri.

III. Con il primo motivo l'appellante ha censurato la statuizione di primo grado rilevando che la declaratoria di estinzione del reato per la remissione della querela avrebbe precluso il formarsi di un giudicato sull'accertamento della responsabilità penale degli imputati in ordine ai fatti loro ascritti; ciò nonostante, la Procura avrebbe fondato l'azione erariale solo su quanto statuito dal giudice penale di primo grado, senza procedere a un'autonoma valutazione dei fatti e della responsabilità.

La censura è infondata.

Al contrario di quanto opposto dall'appellante, già a pag.3 dell'atto di citazione, la Procura rende noto che "*La responsabilità per grave colpa*

professionale (oltre che penale) dei medici in questione è stata accertata attraverso varie consulenze tecniche disposte sia dalla stessa Azienda Sanitaria, sia da consulenti dei danneggiati e sia dal C.T.U. incaricato dal Giudice penale". Ancora, nella parte in diritto, il Procuratore precisa che la sentenza penale può costituire un elemento atto a contribuire alla formazione del libero convincimento del giudice contabile ma che *"il supporto probatorio su cui la Procura ha inteso contestare la gravissima colpa professionale (asportazione ad un paziente del rene sano al posto di quello malato!) non consiste nella sentenza in sé, bensì nelle dettagliate e circostanziate relazioni peritali che tale colpa hanno riconosciuto e dimostrato"* (pag. 7 dell'atto di citazione). In coerenza con le suddette premesse, il requirente prosegue nel libello introduttivo richiamando testualmente la relazione del consulente di parte dott. Stefano Pierotti del 7 giugno 2017 e le osservazioni medico-legali del 5 ottobre 2016 effettuate dai periti dott. Davide Vicini urologo e dott. Luca Tajana medico legale.

Ciò posto, è indubbio che già nell'atto di citazione la Procura ha chiarito che l'imputazione della condotta gravemente colposa è scaturita da una valutazione di tutto il materiale probatorio facente parte del fascicolo istruttorio.

Pertanto, anche il giudice di prime cure, nel condividere la prospettazione attorea ha puntualizzato che *"la declaratoria di estinzione del reato (a seguito della intervenuta remissione della querela) non sconfessa l'estrema gravità dei fatti, giacché il delitto ascritto agli imputati era di natura colposa..."*. In ogni caso, ha poi

proseguito svolgendo una puntuale verifica dei presupposti strutturali della responsabilità erariale mediante una autonoma disamina di tutta la documentazione agli atti e, correttamente, anche mediante la disamina del materiale probatorio proveniente dal processo penale.

In proposito si sottolinea che il giudice contabile può trarre argomenti di prova da tutti gli elementi in suo possesso. Come chiarito dalla Cassazione, infatti, *“nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice e in assenza di una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, questi può porre a fondamento della decisione anche prove atipiche, non espressamente previste dal codice di rito, della cui utilizzazione fornisca adeguata motivazione e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze del processo”* (Cass. civ, sez. III, 26 giugno 2015, n. 13229).

Sono state così ritenute prove atipiche, utilizzabili quindi dal giudice, anche gli scritti provenienti da terzi, gli atti dell'istruttoria penale o amministrativa, le sentenze rese in altri giudizi tra le stesse parti o tra altre parti, le perizie di parte. Sempre la Suprema Corte di cassazione ha, altresì, precisato che la valutazione sulla utilizzabilità e sulla pertinenza di un mezzo di prova rientra nei poteri di valutazione del giudice il quale può anche valersi per formare il proprio convincimento di prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o altre parti (Cass. civ., sez. III, 20 gennaio 2015 n. 2193).

Sebbene raccolte fuori dal processo, le *“prove atipiche”* non violano il *“principio del contraddittorio, [che] si instaura [proprio] con la [loro]*

produzione in giudizio” (cfr. Cass. civ., Sez. I, n.17392/2015) e ciò anche quando esse sono costituite dalle “*risultanze delle indagini preliminari svolte in sede penale*” (v. ancora Cass. civ. Sez. II n. 1593/2017).

Ebbene, il giudice di prime cure ha correttamente valutato la responsabilità amministrativa del dr. Silvestri in considerazione di tutto il materiale probatorio in suo possesso. Alla luce di quanto sin qui rilevato, il primo motivo di appello è infondato.

IV. Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza gravata opponendo un vizio motivazionale in ordine alla sussistenza della responsabilità erariale del dott. Silvestri.

Nello specifico, dopo aver chiarito che l’“errore di lato” costituisce evenienza assai frequente in ambito radiologico e chirurgico, ha opposto che il secondo chirurgo non ha alcuna possibilità di modificare l’indicazione del lato ove effettuare l’intervento, poiché tale prerogativa è riservata esclusivamente al primo chirurgo. Il Silvestri, dunque, non era nelle condizioni di scongiurare l’evento lesivo, sicché la statuizione decisoria è errata laddove ha dichiarato la sua responsabilità.

Ebbene, il Collegio non condivide in alcun modo la censura.

Costituisce ormai *ius receptum* della Suprema Corte l’assunto per cui, in materia di responsabilità sanitaria, grava su ciascun membro dell’equipe medica un obbligo di diligenza e prudenza non solo nell’espletamento delle proprie specifiche mansioni, ma anche sull’operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali; rientra, pertanto, tra gli obblighi di ogni singolo componente, sia esso

in posizione sopra o sotto-ordinata, anche quello di prendere visione, prima dell'operazione, della cartella clinica e quindi di tutte le indagini espletate al fine di accertare la necessità di adottare precauzioni imposte dalla specifica condizione del paziente ed eventualmente segnalare, anche senza particolari formalità, il proprio motivato dissenso rispetto alle scelte chirurgiche effettuate e alla scelta stessa di procedere all'operazione, potendo solo in tali casi esimersi dalla concorrente responsabilità di membri dell'equipe nell'inadempimento della prestazione sanitaria (cfr Cass. civile, sez. III, 17/10/2019 n.26307).

L'obbligo di diligenza che grava su ciascun componente dell'equipe chirurgica deriva, infatti, *“dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico della riuscita dell'intervento a tutela del paziente, senza che possa invocarsi il principio di affidamento da parte dell'agente che non abbia osservato una regola precauzionale su cui si innesti l'altrui condotta colposa, poiché la sua responsabilità persiste in base al principio di equivalenza delle cause, salva l'affermazione dell'efficacia esclusiva della causa sopravvenuta, che presenti il carattere di eccezionalità ed imprevedibilità”* (Corte di cassazione, sentenza n. 30991 del 6/2/2015).

Ciò posto, il dott. Silvestri, seppure abbia partecipato all'intervento nella veste di secondo operatore, era comunque tenuto ad accertarsi personalmente della corretta lateralità della sede dell'asportazione, verificando le indagini “chiare” della tac messe a disposizione durante tutto l'intervento. Una tale verifica era ancora più necessaria proprio in

ragione di quanto affermato dall'appellante e cioè che l'errore di lato è una "evenienza assai frequente" nell'intervento di un organo bilaterale.

Peraltro, come affermato anche dai consulenti dottori Vicini e Tajana, le immagini radiologiche dimostravano chiaramente la localizzazione della patologia tumorale nella pelvi del rene sinistro, sicché gli operatori, e quindi anche il Silvestri, o non avevano preso assolutamente in considerazione le immagini strumentali, limitandosi a consultare esclusivamente il referto errato; oppure, qualora le avessero visionate, non sarebbero stati in grado di interpretarle. In ogni caso, come puntualmente rilevato anche dal giudice di prime cure, la condotta del dott. Silvestri è stata caratterizzata da grossolana negligenza, imprudenza e da *marcata imperizia* (art. 1176 c.c., 2° comma), non potendosi ipotizzare che chirurghi urologi non abbiano le competenze minime per leggere e correttamente interpretare le immagini della Tac prima di effettuare un intervento demolitivo.

Dunque, al contrario di quanto assunto dall'appellante, non v'è dubbio alcuno che su ogni membro dell'equipe chirurgica grava l'obbligo di impiegare, nello svolgimento della propria attività professionale, la diligenza richiesta dal caso concreto, a prescindere dal ruolo rivestito nell'ambito dell'equipe medica; e, indubbiamente, rientra nella diligenza richiesta a qualsiasi operatore medico accertarsi personalmente della corretta lateralità dell'organo da asportare, obbligo ancora più pressante in ragione della causa oncologica dell'asportazione.

Quanto sin qui evidenziato non è certo messo in dubbio dalla

giurisprudenza richiamata dall'appellante, e segnatamente dalla sentenza n. 30626/2019 della Cassazione penale. I giudici di legittimità, infatti, del tutto condivisibilmente, affermano la necessità che l'accertamento del nesso causale rispetto all'evento verificatosi debba essere compiuto con riguardo alla condotta e al ruolo di ciascuno, non potendosi configurare una responsabilità di gruppo in base a un ragionamento aprioristico. Sicché può rispondere dell'errore o dell'omissione solo colui che ha commesso un errore riferibile alla sua specifica competenza medica o colui che in quel momento ha la direzione dell'intervento chirurgico.

Ebbene, come innanzi evidenziato, l'errore di lato era riferibile anche alla specifica competenza medica del primo e del secondo chirurgo urologo; e tale errore, come anche puntualmente accertato dal giudice di prime cure, ha causato l'evento lesivo per cui è causa.

Il difetto motivazionale della decisione gravata è argomentato dall'appellate anche con riferimento alla diversa condotta omissiva imputata dal giudice di primo grado al dr. Silvestri e consistente nel *“non aver contestato al Torcigliani che non era corretto procedere senza visionare le immagini e senza effettuare l'ureteroscopia con l'ureteroscopio flessibile lungo”*.

Secondo l'appellante, infatti, l'ureteroscopio flessibile aveva una visibilità scarsissima e non funzionava, tant'è che era stato sostituito con un programma di *repairing e exchange*; e, sebbene tale circostanza fosse stata regolarmente eccepita nel giudizio di primo grado, il giudice toscano non ne avrebbe tenuto conto.

Tale doglianza, a prescindere dalla fondatezza, è irrilevante ai fini della riforma della sentenza gravata.

Il giudice di prime cure, infatti, nell'esporre l'iter logico argomentativo della statuizione di responsabilità in capo a entrambi i chirurghi, a pag. 36 afferma *"In quest'ottica, appare secondario accertare se l'ureteroscopio flessibile lungo fosse o meno disponibile, giacché sarebbe stato già di per sé inaccettabile procedere all'intervento demolitivo senza visionare le immagini della TAC, o avendole visionate senza avere nemmeno quel minimum di competenza necessario per accorgersi dell'errore di lato"*.

In altri termini, il giudice di prime cure ha ritenuto che la gravità della colpa dei medici Torcigliani e Silvestri fosse già accertata a prescindere dall'aver omesso prima dell'intervento una ureterosopia approfondita e completa.

Pertanto, l'irrelevanza dell'accertamento relativo alla disponibilità dell'ureteroscopio scaturisce anche da altra considerazione.

La diligenza richiesta dalla specifica prestazione imponeva a entrambi i chirurghi di non procedere all'intervento demolitivo ove non fosse stato possibile previamente accertare l'esistenza delle lesioni tumorali.

Conseguentemente, se le immagini della tac fossero state insufficienti (o non visibili) e l'indagine ureteroscopica fosse stata preclusa dal non funzionamento dello strumento, comunque i chirurghi avrebbero dovuto rinviare l'intervento. In altri termini, il mal funzionamento dell'ureteroscopio invocato dall'appellante non può giustificare in alcun modo l'asportazione di un rene sano in luogo di quello malato.

Tanto premesso, la fondatezza o meno di tale censura, e cioè il mal funzionamento dell'ureteroscopio, comunque non cambia l'esito del giudizio sulla gravità della colpa dell'appellante.

In ogni caso, al contrario di quanto assunto dall'appellante, il giudice di prime cure ha puntualmente motivato la disponibilità dello strumento in ragione delle certificazioni di sterilizzazione (effettuata dieci volte tra il 2014 e il 6.5.2016), dell'esame eseguito presso gli uffici del NORM in data 30.05.2016 (dal quale era emerso che sia l'ureteroscopio rigido che quello flessibile funzionavano perfettamente) e delle dichiarazioni del teste ing. OMISSIS , secondo cui vi era la disponibilità di tre ureteroscopi in assenza di qualsivoglia pregressa o successiva segnalazione di malfunzionamento.

Alla luce di quanto sin qui considerato, anche il secondo motivo di appello è infondato.

V. Con il terzo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto congrua la quantificazione del danno liquidato dall'Azienda sanitaria, sebbene detta quantificazione non fosse in linea con le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno biologico.

Ha assunto in proposito che l'asportazione di entrambi i reni, con conseguente dialisi, secondo *“la guida orientativa per il danno biologico (Giuffrè editore 2001)”* avrebbe causato il 70% di invalidità permanente, con un danno biologico, secondo le tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano, pari a € 745.673,00 (comprensivo anche della temporanea invalidità come ivi indicata e della massima

personalizzazione al 25%). Secondo l'assunto difensivo, inoltre, a detto punteggio andrebbe detratto il 15% a causa del tumore che danneggiava uno dei due reni, sicché l'invalidità da attribuire al OMISSIS sarebbe stata del 55%, con un danno quantificabile in € 520.993,00. Inoltre, sempre secondo l'appellante, sarebbe errata la quantificazione del danno liquidata al coniuge e ai figli in parti uguali e in mancanza di una prova sulla modifica delle condizioni di vita di questi ultimi.

Ebbene, quanto assunto dall'appellante non è condiviso sin dalla premessa.

In primo luogo, occorre chiarire che le tabelle per la liquidazione del danno biologico elaborate dal Tribunale di Milano indicano valori standard di liquidazione, parametrati alla gravità della lesione, alla integrità psico-fisica e all'età del danneggiato; prevedono altresì il c.d. danno morale e la c.d. personalizzazione con un aumento fino al 25% (tabelle 2014). Dette tabelle, dunque, individuano il valore da attribuire a ciascun punto di invalidità riconosciuto al danneggiato e non la percentuale di invalidità da attribuire; tanto è che l'appellante, al fine di stabilire la percentuale fa riferimento a una guida orientativa per il danno biologico edito da Giuffrè.

Ciò posto, ritiene questo Collegio che, al contrario di quanto assunto dall'appellante, la somma liquidata dall'Azienda sia tutt'altro che esorbitante rispetto alle tabelle del tribunale ambrosiano pubblicate nel 2014. L'invalidità riconosciuta al sig OMISSIS dal consulente di parte, dott. Stefano Pierotti, infatti, è pari all'80% e la somma indicata nelle

tabelle ambrosiane per tale percentuale di invalidità in un uomo di 56 anni (età indicata nel prospetto di calcolo allegato alla memoria di costituzione del dr. Silvestri) è pari ad € 855.000 (comprensivo della personalizzazione +25%). Detta somma pertanto è nettamente superiore all'importo riconosciuto a titolo di provvisionale nella sentenza penale e liquidato in via transattiva dall'Azienda sanitaria, pari ad € 600.000.

Invero, come innanzi indicato, l'appellante, nel censurare la statuizione decisoria di primo grado ha opposto una diversa e più bassa percentuale di invalidità permanente in capo al OMISSIS, pari al 55%, senza tuttavia, allegare a supporto di tale diversa valutazione alcuna consulenza medico-legale. La relazione a firma del prof. Marco Di Paolo, infatti, unica relazione peritale allegata agli atti dall'appellante, non prende in considerazione la valutazione del danno biologico del OMISSIS.

E' pertanto evidente che l'appellante, seppure lamenti la mancata applicazione da parte del giudice di primo grado delle tabelle del tribunale ambrosiano, richiamando peraltro copiosa giurisprudenza della Cassazione che ne afferma il necessario riferimento nella liquidazione al danno biologico, di fatto muove da una diversa percentuale di invalidità (55% anziché 80%) che non solo non trova alcun riscontro negli atti del giudizio, ma che si pone in netto contrasto con la gravità degli effetti delle lesioni permanenti causate dalla condotta gravemente colposa dei sanitari e chiaramente evidenziate in tutte le consulenze mediche agli atti.

Secondo le indicazioni delle linee guida internazionali, il OMISSIS, infatti, avrebbe dovuto essere sottoposto a un intervento di nefro-ureterectomia radicale poiché affetto da patologia ad alto rischio di progressione e recidiva. Un tale trattamento, secondo il consulente di parte del danneggiato, avrebbe garantito una sopravvivenza libera da malattia a 5 anni dell'85%-95%. A causa del macroscopico e grossolano errore intraoperatorio, il paziente, sul rene affetto dalla neoplasia, ha dovuto subire un intervento conservativo di necessità (per evitare la dialisi *sine die*) con una aspettativa di sopravvivenza a cinque anni pari al 35-38%; a ciò si aggiunga l'elevato rischio di dover subire una nefro-ureterectomia d'urgenza per recidiva e conseguente dialisi *sine die*. Inoltre, l'aver subito una nefro-ureterectomia (peraltro senza alcun motivo) ha esposto il OMISSIS a un rischio di sviluppare patologie croniche e invalidanti renali, come l'insufficienza renale cronica, quantificabile nel 30%. A tale danno si aggiunge il grave quadro psicopatologico puntualmente descritto nella relazione psichiatrica sottoscritta dal dott. Pietrini, puntualmente richiamata dal consulente di parte.

Dunque, la quantificazione del danno liquidato al OMISSIS è assolutamente equa e pienamente rientrante nei valori indicati dalle tabelle invocate dall'appellante.

Anche la somma liquidata al coniuge e ai figli è assolutamente congrua rispetto al danno riflesso da questi subito. La somma di € 100.000,00 infatti, è nettamente inferiore anche al *range* indicato nelle tabelle ambrosiane per la morte o le gravissime lesioni di un coniuge o un figlio

	SENT. 139/2024	
	(da € 163.990 ad € 327.990). Anche in questo caso, peraltro, la somma	
	liquidata dall'Azienda a titolo transattivo è perfettamente coerente con	
	il danno riflesso subito dai parenti in ragione della particolarità delle	
	conseguenze, anche psicologiche, che sono scaturite dall'errore	
	intraoperatorio; conseguenze che sono inequivoche anche a	
	prescindere da specifiche allegazioni.	
	Per tutto quanto sin qui considerato, si ritiene che la statuizione	
	decisoria gravata sia corretta anche sotto il profilo della quantificazione	
	del danno.	
	VI. Conclusivamente, l'appello è infondato e deve essere rigettato, con	
	conferma integrale della sentenza n. 18/2023 della Sezione	
	giurisdizionale per la regione Toscana.	
	Ai sensi dell'art. 31 cgc, le spese di giudizio seguono la soccombenza	
	e sono liquidate come da dispositivo.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello,	
	definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma	
	integralmente la sentenza n. 18/2023 della Sezione giurisdizionale per	
	la regione Toscana, con condanna del dott. Giuseppe Silvestri al	
	pagamento in favore dell'Azienda sanitaria toscana USL Nord Ovest	
	della somma di € 91.558,00 oltre agli emolumenti accessori come	
	statuiti nella sentenza di primo grado.	
	Pone a carico del dott. Giuseppe Silvestri le spese del presente	
	giudizio che si liquidano in euro 144,00	
	(CENTOQUARANTAQUATTRO/00).	
	19	

